Al Ministro delle Attività Troduttive

MAP
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
USCITA - 13/12/2005 - 0011177

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO AGRICOLTURA LORO SEDI

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Ragioneria Gen.le dello Stato I.G.F. **00187 ROMA**

CIRCOLARE N. 3544

ALL'UNIONCAMERE P.zza Sallustio, 21 **00187 ROMA**

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a. C.so Stati Uniti, 14
35127 PADOVA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a. Via G. B. Morgagni, 30/H **00100 ROMA**

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. · S.



ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE Via Appia Pignatelli, 62 00178 ROMA

Oggetto: Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Come è noto, questo Ministero, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, emana annualmente il decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono determinate le misure del diritto annuale da applicare alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese.

Nelle more della predisposizione del provvedimento relativo all'anno 2006 le imprese di nuova iscrizione sono tenute a corrispondere in via provvisoria gli importi di cui agli articoli 2 e 4, comma 2, del decreto 23 marzo 2005, come sotto indicato:

ell Allinistro delle Attività Troduttive

Sezione speciale

Imprese individuali € 80,00

Imprese con ragione di società semplice,
non agricola € 144,00

Società di cui al comma 2 dell'articolo
16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 € 170,00

Sezione ordinaria

| Imprese individuali | € 93,00 |
|---------------------|----------|
| Società cooperative | € 93,00 |
| Consorzi | € 93,00 |
| Società di persone | € 170,00 |
| Società di capitali | € 373,00 |

Nel caso in cui l'emanando decreto stabilisca importi diversi da quelli versati le Camere di commercio provvederanno ai necessari conguagli.

Al Ministro delle Attività Troduttive

Le stesse Camere di commercio, entro il 31 dicembre 2006, tenuto conto del disposto del comma 3, dell'articolo 18 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, provvederanno a richiedere l'integrazione del minor diritto versato specificando le modalità e il termine di pagamento o, nel caso contrario, ad effettuare il rimborso del maggior diritto pagato.

IL MINISTRO